

**AEA S.P.A.**

**REGOLAMENTO**

**PROCEDURE E PROCESSI PER L'ACQUISTO E  
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
E PER LA RELATIVA ESECUZIONE DI AEA S.P.A.**

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 19 febbraio 2025



**aea s.p.a.**

**Sede legale**

Via San Remo, 12 - 00182 ROMA  
CF - P.IVA - RI 00950990572  
Capitale sociale € 2.488.217,00 i.v.

**Direzione e uffici amministrativi**

Via dell'Elettronica snc - 02100 Rieti  
Tel. 0746/202127

**Front Office Utenti**

Via Cese, snc - 03023 Ceccano (FR)  
Tel. 0775/640468 Fax 0775/621047

## Sommario

ART. 1 – FINALITA’ DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DEI CONTRATTI.....	4
ART. 4 – AVVIO DELLA PROCEDURA .....	4
ART. 5 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE .....	4
ART. 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO .....	4
ART. 7 – QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI .....	4
ART. 8 – PROCEDURA TELEMATICA DEGLI ACQUISTI.....	5
ART. 9 – CRITERI DI SCELTA DELLE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO .....	5
ART. 10 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	5
ART. 11 – SEGGIO DI GARA .....	6
ART. 12 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA .....	6
ART. 13 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI SOTTO SOGLIA .....	7
ART. 14 – ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI .....	7
ART. 15 – SPESE ECONOMICHE E GIORNALIERE .....	7
ART. 16 – RAPPRESENTANZA.....	7
ART. 17 – EFFICACIA DEL CONTRATTO E RESPONSABILITA’ .....	7
ART. 18 – DURATA.....	8
ART. 19 – GARANZIE .....	8
ART. 20 – ASSICURAZIONI.....	8
ART. 21 – PENALI .....	9
ART. 22 – RELAZIONE UNICA .....	9
ART. 23 – NORME FINALI .....	9
ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE .....	9



## ART. 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Aea S.p.A. Unipersonale (di seguito “aea” o “la Società”) opera nel campo della gestione dei servizi pubblici economici e, in particolare, della gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nonché trattamento di reflui liquidi non condottati ed essiccamento dei fanghi di depurazione.

Opera nell’ambito territoriale delle province di Rieti e Frosinone, in attività che rientra nei Settori Speciali ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito “Codice”).

Le attività sono svolte per oltre l’80% per conto del socio unico Consorzio Industriale del Lazio ed affidate sulla base delle vigenti normative e dei criteri in materia di “*in house providing*”.

L’attività negoziale della Società, nel rispetto delle disposizioni legislative sovranazionali, nazionali e regionali e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, rotazione, efficacia, economicità, libera concorrenza, correttezza e tempestività, è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica (tramite l’ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili) con il costante miglioramento della qualità dei servizi erogati.

In via generale, per la stipula di contratti di lavori, servizi e forniture relativi ai Settori Speciali, la società è tenuta al rispetto del Codice e dei principi di economicità, efficacia e tempestività, correttezza, imparzialità, trasparenza e di concorrenza, ivi declinati.

Pertanto, in tali settori, aea è tenuta ad applicare, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la disciplina di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

Per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea previste dall’art. 14 del Codice, rientranti nell’ambito del settore speciale dell’acqua, individuato dall’art. 148 del Codice, ai sensi dell’art. 50, comma 5 del Codice, aea può adottare ed applicare un proprio Regolamento, fermo restando che è sempre facoltà di aea ricorrere alle procedure ordinarie (aperta o ristretta) previste per i settori speciali sopra soglia di rilevanza europea, nel caso in cui ritenga opportuno assicurare un maggiore confronto concorrenziale.

Quanto agli appalti c.d. estranei, non sono soggetti alla disciplina del Codice. Le relative procedure sono oggetto di specifico Regolamento.

## ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento intende descrivere e regolamentare specifici principi, processi interni e procedure per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e per la relativa esecuzione, individuando una disciplina omogenea che consenta di ridurre al minimo la discrezionalità delle risorse preposte alla gestione dei contratti.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad adottare comportamenti atti a garantire proporzionalità ed adeguatezza delle azioni rispetto alle finalità ed agli importi degli affidamenti, tracciabilità di tutte le fasi del processo organizzativo, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, nonché a favorire la rotazione dei fornitori e garantire la piena trasparenza e pubblicità delle Procedure di Acquisto.

Il presente Regolamento trova applicazione sia alle Procedure di Acquisto di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea per come definite dall’art. 14 del Codice dei contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni, sia alle Procedure di Acquisto di valore superiore alle soglie di rilevanza europea, rispetto alle quali la Società si conforma al Regolamento per quanto non espressamente disciplinato nel Codice.

Il presente Regolamento non si applica:

- Alla regolarizzazione di ordini diretti effettuati dai responsabili di funzione nell’ambito delle rispettive deleghe esclusivamente per ragioni di urgenza ed indifferibilità legate alla sicurezza delle persone, alla continuità del servizio, alla tutela dell’ambiente;
- Alle tipologie negoziali non qualificabili alla stregua di appalti;





- Agli affidamenti di incarichi professionali specialistici di consulente, rientranti nell'ambito di una professione intellettuale o ordinistica, ed aventi carattere personalissimo e fiduciario, in quanto richiedano valutazioni ad alto tasso di discrezionalità e si concretino in attività non predeterminabili dalla società e quindi rimesse all'autonoma valutazione del professionista;
- Alla nomina di consulenti tecnici civili e penali;
- Con riferimento agli appalti dei settori c.d. Estranei.

### **ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DEI CONTRATTI**

Con decadenza annuale, sulla base della pianificazione prevista dal Codice, vengono pianificate attraverso il Budget, approvato dall'organo amministrativo e sottoposto al Socio Unico, le principali categorie di lavori da eseguire, di beni e servizi da approvvigionare.

### **ART. 4 – AVVIO DELLA PROCEDURA**

La richiesta di acquisto è formulata dai Responsabili di funzione secondo i modelli adottati dalla Società e deve includere:

- una breve descrizione dell'esigenza per l'acquisto;
- la descrizione del bene o del servizio oggetto di acquisto, con le specifiche tecniche atte a identificare inequivocabilmente il lavoro/bene/servizio a cui l'acquisto si riferisce;
- l'eventuale documentazione tecnica a supporto;
- l'importo di spesa presunto o il riferimento al prezzo di un precedente analogo acquisto e l'importo massimo di spesa stimato;
- gli eventuali requisiti di idoneità professionale, capacità tecniche-professionali ed economiche che l'operatore deve possedere in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'acquisto richiesto.

Il responsabile di funzione ha l'onere e la responsabilità di presentare la richiesta di acquisto in tempo utile per l'espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento. Qualora, dunque, si fosse costretti a far ricorso ad affidamenti di urgenza per non interrompere l'attività, la responsabilità farà capo alla funzione che ha determinato il ritardo.

### **ART. 5 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

Sulla base della richiesta di acquisto e del Budget è predisposta la determina a contrarre adottata dall'organo amministrativo o dalle funzioni aziendali delegate fino al limite di spesa previsto nella delega di funzioni.

### **ART. 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Ogni procedura di aggiudicazione ha un proprio Responsabile Unico del Progetto (RUP), individuato dall'organo amministrativo. Quest'ultimo ha la facoltà di designare, per una o più procedure o per tipologie di procedure o parti di esse, un dipendente della Società, di adeguata preparazione e competenza in relazione ai compiti correlati alla procedura in questione.

### **ART. 7 – QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Società dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. requisiti di ordine generale:
  - a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice;



- b) qualora siano incorsi in una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice, dichiarare la sussistenza di tali cause di esclusione sì da consentire alla stazione appaltante l'attivazione di apposito contraddittorio con l'O.E.;
  - c) non essere stati destinatari dell'applicazione delle sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. a), b), c), D. Lgs. n. 231/2001;
  - d) ottemperare alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999), qualora l'operatore economico sia soggetto all'applicazione della relativa normativa;
  - e) ottemperare agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008;
  - f) non aver subito, nei cinque anni antecedenti, alcuna interruzione di fornitura o risoluzione di contratto con altre P.A. per cause imputabili;
  - g) non essere incorsi nelle cause interdittive di cui all'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. *antipantouflage*);
  - h) non sussistano motivi ostativi alla stipula di contratti pubblici ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 159/2011;
  - i) non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 (provvedimento finalizzato alla emersione del c.d. "lavoro nero") o, essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla citata legge purché il periodo di emersione si sia concluso;
  - j) il l.r.p.t., l'amministratore, i soci, i direttori, i dipendenti, i consulenti dell'operatore economico non abbiano un rapporto di parentela sino al quarto grado con un dipendente della aea o con un componente dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e dell'organismo di vigilanza della medesima aea.
2. Ove richiesto, ulteriori requisiti inerenti all'idoneità tecnica necessaria per l'esecuzione delle specifiche tipologie di lavorazione o di fornitura oggetto dell'appalto inseriti nei capitolati, conformemente a quanto disposto dagli artt. 168 e 169.

Nella selezione degli operatori, l'aea predilige, in conformità con i propri sistemi di gestione, il ricorso ad operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, OHSAS 45001 e UNI EN ISO 14001, oggetto di avvalimento, purché nei termini dettati dalla consolidata giurisprudenza in punto di disponibilità dell'impiego delle correlate risorse.

#### **ART. 8 – PROCEDURA TELEMATICA DEGLI ACQUISTI**

Per le procedure di acquisto aea, in attuazione dell'art. 25 del Codice, utilizza in via generale la piattaforma telematica di negoziazione.

#### **ART. 9 – CRITERI DI SCELTA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

Per quanto riguarda le modalità di affidamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

#### **ART. 10 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Per gli appalti di importo uguale o superiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 108 del Codice, la società procede all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad esclusione di quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 108 per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1, per i quali può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, purché sia indicato nei documenti di gara e ne sia data adeguata motivazione.





Per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, la stazione appaltante procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.

Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo risulterà aggiudicatario l'operatore economico che avrà offerto il prezzo complessivo più basso o il miglior ribasso su un elenco di prezzi unitari o su un importo a corpo messo a base di gara.

Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'aggiudicazione avverrà sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto di elementi e parametri di valutazione predeterminati. L'offerta economicamente più vantaggiosa è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

L'identificazione dei vari elementi di valutazione deve essere effettuata secondo giudizi di equilibrio tra profili tecnico/qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. Qualora la natura dell'affidamento lo consenta, nella definizione degli elementi di valutazione potranno essere presi in considerazione elementi sostenibilità ambientale.

#### **ART. 11 – SEGGIO DI GARA**

Qualora sia richiesto dalla normativa o ritenuto opportuno, si procederà alla nomina delle Commissioni Giudicatrici con un procedimento di scelta che rispetti l'art. 93 del Codice.

#### **ART. 12 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

La proposta di aggiudicazione è dichiarata dal RUP, ovvero – se istituita – dalla Commissione di gara.

Con riferimento agli appalti per importi superiori ad € 40.000,00, il RUP procede alla verifica dei requisiti mediante il sistema FVOE di ANAC.

Con riferimento agli appalti per importi superiori a € 20.000,00 ed inferiori ad € 40.000,00 per ciascun operatore economico (anche complessivamente considerati) e per ciascuna annualità, si procederà alla verifica dei requisiti previo sorteggio di un campione del 15% calcolato sulla scorta degli affidamenti diretti dell'anno precedente.

L'aggiudicazione definitiva della procedura è dichiarata con determina dell'organo amministrativo. L'aggiudicazione è comunicata ai sensi dell'art. 90 del Codice.

Affinché possa procedersi all'aggiudicazione definitiva, dopo la proposta di aggiudicazione, il RUP provvede al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico aggiudicatario in sede di procedura secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 445/2000. L'aggiudicazione è definitiva all'esito della verifica dei requisiti compiuta dal RUP nel rispetto della normativa vigente e fatto salvo il provvedimento di aggiudicazione di cui alla determinazione dell'organo amministrativo o del delegato di funzione.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'art. 18 del Codice.

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art.17 comma 9 del Codice.

L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.



## **ART. 13 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI SOTTO SOGLIA**

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, avvengono nel rispetto dei principi di cui al vigente Codice degli Appalti Pubblici, nonché nel rispetto del principio di rotazione.

Per l’affidamento si applicano le previsioni della legge vigente.

## **ART. 14 – ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI**

Fatta salvo quanto previsto all’art. 2 del presente Regolamento, gli affidamenti di prestazioni professionali (quali ad es quelle legali, contabili, aziendali, notarili, mediche, giuslavoristiche, contabili) saranno ammessi, di regola, quando all’interno dell’organizzazione della Società non sia identificabile o disponibile una figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico o qualora si rendessero necessari.

## **ART. 15 – SPESE ECONOMALI E GIORNALIERE**

Per spese economali e giornalieri si intendono le spese, non superiori a € 500,00 effettuate per concludere rapporti contrattuali ad esecuzione immediata, comunque non continuativi e non preceduti o formalizzati in una convenzione scritta per l’acquisto di beni di largo consumo o di facile reperibilità sul mercato, necessarie al conseguimento dell’oggetto sociale, ove il modico quantitativo e il valore degli stessi rende non competitiva l’adozione della procedura ordinaria e la relativa tempistica.

In particolare, sono da intendersi tali gli acquisti aventi ad oggetto i seguenti beni o servizi:

- esigenze amministrative (ad esempio valori bollati, spese postali, diritti camerali, cancelleria, beni di consumo);
- esigenze tecniche (ricambistica elettrica, meccanica, idraulica ed edile);
- beni necessari ad ottemperare le vigenti previsioni di legge.

La costituzione del Fondo Cassa cui attingere per le spese economali e giornalieri, fermo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o altro strumento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

## **ART. 16 – RAPPRESENTANZA**

I contratti sono stipulati in nome e per conto della Società dal Legale Rappresentante o dal Delegato di funzione nei limiti della propria competenza.

## **ART. 17 – EFFICACIA DEL CONTRATTO E RESPONSABILITÀ**

Il vincolo contrattuale e gli effetti conseguenti si producono in capo alla Società.

Il DURC irregolare è considerato causa di inadempimento ove l’azienda invitata a regolarizzare la propria posizione non adempia tempestivamente.

Ove si verificano ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del contratto che possano arrecare grave pregiudizio all’interesse della Società, la Funzione che ha richiesto la stipula del contratto può richiedere che l’esecuzione, ove possibile e su espressa autorizzazione dell’organo amministrativo, avvenga con mezzi propri o con ricorso ad altro soggetto idoneo ed individuato mediante procedura riconducibile ai criteri del presente Regolamento, risolvendo il contratto e imputando, in ogni caso, a carico dell’originario contraente le maggiori spese e gli eventuali danni.





## **ART. 18 – DURATA**

I contratti devono avere termini e durata determinata o determinabile. La durata del contratto può essere legata, altresì, all'esaurimento dell'importo.

I direttori lavori ed i RUP eventualmente delegati non possono disporre variazioni economiche sul contratto. Eventuali necessità dovranno essere preventivamente relazionate ed espressamente autorizzate dall'organo amministrativo o dai Delegati di funzione.

I contratti pluriennali devono, preferibilmente, contenere a favore della Società la clausola di recesso anticipato senza oneri aggiuntivi. È ammissibile, qualora ve ne siano i presupposti, la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per il terzo contraente.

I contratti che rientrano nella categoria degli affidamenti a fornitore unico o obbligato, stante l'obiettivo di impossibilità o antieconomicità di modificare il fornitore, possono essere rinnovati più volte consecutive, previa valutazione di congruità dei prezzi praticati, effettuata dal RUP previa autorizzazione del Dirigente delegato o dell'organo amministrativo, tenuto conto della peculiarità della prestazione.

Sono ammesse, preventivamente autorizzate dall'organo amministrativo o dal Delegato di funzione, le proroghe del contratto che, alla scadenza, abbiano ancora capienza economica.

## **ART. 19 – GARANZIE**

Le garanzie provvisorie e definitive previste dal Codice sono sempre richieste in tutte le procedure di gara diverse dagli affidamenti diretti.

Negli affidamenti diretti per importi superiori ad € 40.000,00, sulla scorta delle vigenti disposizioni di legge, la società richiede la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale.

Negli affidamenti diretti per importi inferiori ad € 40.000,00, la società concede all'operatore economico di scegliere o di prestare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale o di accordare uno sconto pari all'1% dell'importo contrattuale, a titolo di esonero della garanzia definitiva.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

Lo svincolo o la restituzione della garanzia definitiva è effettuato dall'organo amministrativo ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, l'organo amministrativo attiva la procedura di escussione della garanzia definitiva a titolo di penale.

## **ART. 20 – ASSICURAZIONI**

Qualora la natura dell'appalto lo richieda, i Capitolati dovranno prevedere la presentazione di idonee garanzie assicurative che garantiscano la Società verso terzi e per danni a persone, cose o opere della Società. In relazione alle caratteristiche dell'affidamento, il RUP dovrà stabilire i massimali delle coperture assicurative RCT e RCO richieste per l'esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire.

Le polizze di cui trattasi vanno prodotte integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Le polizze di assicurazione non devono prevedere fattispecie di rischi esclusi e/o di inoperatività/inefficacia della copertura non compatibili e/o in insanabile contrasto con la tipologia delle prestazioni e/o con le modalità e/o il luogo di loro esecuzione.

Le polizze dovranno essere stipulate appositamente per il singolo affidamento oppure, qualora si usufruisca dell'estensione di polizze già in essere tra l'aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione, mediante presentazione di appendice alle polizze stesse con specifico riconoscimento della Società come terzo in relazione all'oggetto dell'appalto a cui si riferisce.





## **ART. 21 – PENALI**

Nei capitolati speciali o d'oneri sarà prevista, quando la tipologia dell'appalto lo richieda, l'applicazione di penali all'appaltatore, disciplinandone la modalità di quantificazione e applicazione.

Le penali potranno essere stabilite, a titolo esemplificativo, per ritardo, per prestazione non conforme a standard predeterminati nel capitolato, per errori o omissioni del fornitore nell'esecuzione della prestazione. La necessità di penali specifiche dovrà essere manifestata in sede di presentazione del Capitolato.

## **ART. 22 – RELAZIONE UNICA**

Per le procedure sopra la soglia europea, aea redige le relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti contenente le informazioni minime richieste dalla normativa vigente. Per le procedure sotto la soglia europea è facoltà di aea redigere tali relazioni. Dette relazioni sono custodite unitamente alla documentazione relativa alla procedura di gara secondo le indicazioni previste dalla legge vigente.

## **ART. 23 – NORME FINALI**

Il presente Regolamento (e le eventuali successive modifiche) è approvato dall'organo amministrativo cui sono demandate le modifiche sostanziali del medesimo.

Le modifiche delle soglie di valore previste dal presente Regolamento, se riferite a valori normativi, sono disposte dall'organo amministrativo.

## **ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento e le eventuali successive modifiche si applicano dopo la relativa pubblicazione.

*Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.*

